

# TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA

## Procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore

### RELAZIONE DEL GESTORE INTEGRAZIONE

\*\*\*

**Giudice Delegato:** Dott.ssa Roberta Brera

**Organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento:**

OCC Segretariato Sociale Protezione Sociale Italiana di Valenza

**Gestore OCC:**

Dott.ssa Vera Michieletti

**Proponente:**

Sig. Brandi Valerio

**Advisor legale:**

Avv. Simona E. Oliviero

La sottoscritta Dott.ssa Vera Michieletti, nata a Novara il 03/12/1975, codice fiscale MCHVRE75T43F952X, in qualità di gestore nominata dall'OCC Segretariato Sociale Protezione Sociale Italiana di Valenza

Premesso che:

- con provvedimento del 09/11/2025 il Giudice Delegato Dott.ssa Roberta Brera rilevava alcune questioni in merito al ricorso depositato ex art. 67 e ss CCII dall'Avv. Simona E. Oliviero e precisamente in merito:
  - 1) alle cause del sovraindebitamento e all'assenza di colpa grave, malafede o frode in capo al debitore;
  - 2) alla sussistenza e all'attualità delle spese del nucleo familiare, tenuto conto della conclusione degli studi della convivente e del reddito percepito da quest'ultima;
  - 3) ai criteri in concreto applicati per le spese della procedura, tenuto conto dell'importo piuttosto elevato di quelle prededucibili;
  - 4) alla precisazione delle tempistiche di esecuzione del piano, fatte salve eventuali modifiche migliorative del piano stesso, non risultando così evidente che lo stesso sia migliore rispetto all'alternativa liquidatoria;
  - 5) all'indicazione di eventuali procedure esecutive pendenti, stante l'istanza di sospensione proposta in via preliminare nel ricorso.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta presenta la seguente integrazione alla relazione del Gestore.

\*\*\*

## **1. In merito alle cause del sovraindebitamento e all'assenza di colpa grave, malafede o frode in capo al debitore**

Il Gestore ha ricevuto dal ricorrente una breve relazione in merito alle cause del sovraindebitamento che si riporta di seguito (*All. 1*).

*"In relazione a quanto riferitomi dalla Dott.ssa Vera MICHELETTI, in merito ad alcuni punti da approfondire come richiesto dal Giudice Dott.ssa Roberta BRAGA, preciso che confermo quanto relazionato in data 18.04.2024 ossia che la mia famiglia d'origine risulta essere composta da sei membri, compreso me stesso e non è mai stata agiata dal punto di vista economico, anzi mio padre stesso risulta essere sommerso da*

*diversi debiti. Al termine dei miei studi superiori pertanto iniziavo immediatamente a lavorare dapprima arruolandomi nella Marina Militare, successivamente nell'Esercito Italiano sino a quando nel dicembre del 2017 riuscivo a diventare un appartenente all'Arma dei Carabinieri. In merito a quanto richiesto di esplicare nel punto 1 della richiesta, riguardante le motivazioni che effettivamente hanno portato alla mia attuale situazione debitoria di sovradebitamento posso riferire, come già dichiarato in precedente relazione quanto segue.*

*Nel mese di agosto del 2017, acquistavo la mia prima autovettura, una Fiat Punto usata stipulando un prestito personale con la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Bagheria (PA). L'importo per la vettura da me acquistata era di circa 5000 euro. In seguito, nel mese di luglio del 2018, stipulavo un altro contratto di finanziamento personale con il medesimo istituto di credito, filiale di Novi Ligure (AL), ove avevo in precedenza spostato il mio conto corrente, in modo tale da estinguere dei piccoli finanziamenti per l'acquisto di telefoni cellulari sia per me che per alcuni membri della mia famiglia, e concentrare tutto in una unica rata, con la disponibilità di una piccola liquidità. In seguito, nel mese di gennaio 2021, effettuavo un ulteriore finanziamento con Banca Nazionale del Lavoro, in modo da estinguere ulteriori piccoli prestiti effettuati con istituti quali Compass ed Agos Ducato, e per estinguere inoltre il precedente finanziamento ed ottenere della liquidità necessaria in quanto, con la mia compagna, con la quale sto insieme da quasi nove anni, avevamo deciso di intraprendere una convivenza ed affittare una casa insieme nel comune di Alessandria (AL), in cui risulto tutt'ora residente e convivente con la stessa da circa cinque anni. Nel mese di agosto dello stesso anno, stipulavo un ulteriore contratto di finanziamento con Agos Ducato, in quanto le spese sostenute per l'affitto della casa sono risultate superiori a quanto da me ipotizzato inizialmente, nonché la mia compagna, all'epoca non percepiva alcun reddito in quanto stava terminando gli studi in psicologia magistrale presso l'università degli studi di Milano. Il mese successivo, settembre 2021, stipulavo un ulteriore finanziamento con l'istituto Compass per l'acquisto di un motociclo. Tale acquisto, all'epoca, sembrava essere necessario in quanto la mia autovettura, una Fiat Punto del 2011, iniziava a dare cenni di malfunzionamenti vari, dovuti ai chilometri percorsi sia da me che dai precedenti proprietari, circa tre prima di me. Credevo di risparmiare sia economicamente utilizzando la moto in questione, sia di preservare il mio autoveicolo, in quanto ogni giorno, per recarmi al lavoro, percorrevo un tragitto andata e ritorno per un complessivo di 54 chilometri. La moto in questione quindi è stata acquistata nel mese di settembre 2021, per poi essere venduta nel successivo mese di gennaio 2022 poiché il mio autoveicolo ha smesso di funzionare definitivamente. Tale decisione è stata presa perché la priorità era avere un autoveicolo, in quanto molto spesso le condizioni meteorologiche risultano essere avverse all'utilizzo di un motoveicolo e le finanze non erano delle migliori visto le rate che dovevo sostenere ogni mese, perciò ho provveduto dopo circa quattro mesi dal suo acquisto, alla vendita della stessa. La mia autovettura risultava essere del tutto inutilizzabile e non più marciante e per sei mesi, con molti sacrifici da*

*parte mia, ma principalmente da parte della mia compagna, utilizzavo la sua autovettura per recarmi al lavoro, costringendola molto spesso a recarsi a lavoro a piedi, in quanto non sono soggetto a dei turni fissi, ma svolgo turni sia in orari diurni ma anche serali e notturni. Nel mese di aprile, con successiva decorrenza maggio dello stesso anno, ho richiesto con un istituto di credito convenzionato con la mia amministrazione, una cessione del quinto stipendiiale per l'acquisto di una nuova autovettura, in quanto bene necessario per la sussistenza della mia neo costituita famiglia. A seguito dell'acquisto veniva rottamata la mia precedente autovettura in modo da poter accedere a dei bonus statali per l'acquisto di una nuova autovettura. La precedente autovettura risultava essere stata valutata per un valore di circa 400 euro, mentre acquistando una nuova autovettura, la stessa sarebbe stata valutata 5000 euro, cifra in seguito detratta dal valore totale del nuovo veicolo. La nuova autovettura è stata acquistata nel mese di maggio 2022, con successiva consegna a giugno. Il veicolo scelto, una Opel Mokka è stata acquistata con la speranza che potesse essere una autovettura principalmente funzionale alle necessità di una famiglia, magari con dei figli nel futuro.*

*Nel seguente mese di novembre del 2022, stipulavo un contratto di delega stipendiiale, con la speranza di poter estinguere dei prestiti con altre finanziarie, ma tutto ciò non andava a buon fine in quanto le finanziarie risultavano essere troppe e non riuscivo ad estinguere dei contratti, pertanto decidevo di pagare con una parte di questa somma delle spese arretrate, tra cui bollette, spese condominiali, bolli auto, affitto, spese carta di credito e lasciare il resto sul conto come eventuale "emergenza" in caso di necessità.*

*Quanto sopra descritto risulta essere un estratto della prima relazione, in cui vi sono dichiarate ed espresse tutte le motivazioni che hanno portato a questa mia situazione debitoria attuale. Nulla di quanto descritto è stato effettuato in malafede nei confronti di alcun creditore, tanto che sino a quando sono riuscito ho onorato qualsiasi rata a me in capo, utilizzando molto spesso alcuni risparmi della mia compagna e sottraendo fondi alla mia neo costituita famiglia, sino a quando non riuscivo più a trovare una soluzione e mi sono rivolto ad un Organo per la Composizione della Crisi. In diverse occasioni sono stati inoltre contattati personalmente alcuni creditori in modo da mediare rate arretrate. La mia situazione lavorativa attuale risulta essere leggermente cambiata da quando ho richiesto di instaurare questo procedimento a mio carico, in quanto adesso risulta lavorare nel comune di Alessandria (AL) presso la sezione radiomobile dei carabinieri di Alessandria e non più presso il Comando Stazione Carabinieri di Capriata d'Orba (AL). Questo spostamento ha giovato sia in termini di distanza dal lavoro, ove non percorro più la distanza di circa 54 chilometri, ma anche in termini economici in quanto lo stipendio risulta essere leggermente più alto attestandosi sui circa 2000 euro mensili, in quanto turnista di pronto intervento specializzato."*

Il Gestore, per valutare l'assenza di colpa grave, dolo e malafede nel sovraindebitamento, deve analizzare l'intero comportamento del debitore nel tempo, verificando se la situazione di

insolvenza sia stata causata da condotte sconsiderate, negligenti o fraudolente.

Si presenta infatti “colpa grave” quando l’indebitamento complessivo è risultato da condotte estremamente sconsiderate o negligenti, mentre si presenta “dolo e malafede” quando il debitore agisce con l’intenzione di mettere in atto comportamenti fraudolenti o tiene una condotta volta a nascondere i propri beni.

La scrivente ha pertanto dovuto esaminare se l’indebitamento complessivo risulti sproporzionato rispetto ai flussi reddituali del debitore e/o sia stato determinato da consumi irrazionali e spese voluttuarie. Questa valutazione, tuttavia, non deve riferirsi alla contrazione della singola obbligazione e “non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell’accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l’ingresso del consumatore in detta condizione” (Tribunale Spoleto, 23/11/2023).

In quest’ottica deve essere valutato il comportamento del ricorrente, il quale evidentemente ha contratto negli anni i c.d. finanziamenti a catena, ovvero quei finanziamenti stipulati per ripianare la situazione debitoria pregressa ed acquisire una certa liquidità.

Il debitore ha ritenuto questo comportamento l’unica soluzione per ripianare l’esposizione debitoria pregressa e in tale situazione il ricorso al credito non può essere ritenuto colposo, poiché il debitore risulta aver agito per necessità e non con grave negligenza o imperizia. Di questo avviso anche il Tribunale di Torino che, con pronuncia del 21/03/2023, reputa che “la stipulazione di finanziamenti cd a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell’ottica del debitore e alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l’unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere così un ritorno in bonis”.

Anche secondo la pronuncia del Tribunale di Roma del 30/05/2025 non si richiede al consumatore sovraindebitato di aver tenuto un comportamento finanziario impeccabile o prudente secondo criteri oggettivi assoluti ma è invece sufficiente che il suo operato non evidensi una condotta consapevolmente irresponsabile o gravemente imprudente. Il debitore deve aver mantenuto almeno un livello base di attenzione e buon senso, la *minima diligenza* appunto.

Riguardo quindi alla diligenza del ricorrente nell’adempimento delle obbligazioni contratte, considerato che dall’esame dei documenti bancari il debitore non sembra aver fatto spese voluttuarie, non risulta protestato e finché ha potuto ha adempiuto ai pagamenti con regolarità, si può escludere che l’indebitamento sia di origine colposa.

Quanto appena detto è avvalorato anche dall'analisi del merito creditizio di cui alla precedente relazione del Gestore, da cui è risultato che negli anni i soggetti finanziatori hanno sempre tenuto conto del merito creditizio nell'erogazione dei finanziamenti, tranne l'ultimo concesso da Banca Progetto nel 2022.

Il Gestore inoltre non ha rinvenuto alcuna prova che vi sia stato un comportamento fraudolento del debitore, né l'assunzione di obbligazioni connotate da malafede o nella consapevolezza di non essere effettivamente in grado di adempiere.

- 2. In merito alla sussistenza e all'attualità delle spese del nucleo familiare, tenuto conto della conclusione degli studi della convivente e del reddito percepito da quest'ultima**  
Come dichiarato dal ricorrente nella relazione allegata, la sig.ra Saletta Chiara, sua convivente, non ha ancora terminato il proprio percorso di studi per la specializzazione in psicoterapia, termine previsto per l'anno 2027.

La sig.ra Saletta risulta percepire uno stipendio da lavoro dipendente di circa 1.150,00 euro mensili. A partire dal 2025 risulta essere titolare di partita iva in quanto psicologa abilitata all'esercizio della propria professione e, seppur saltuariamente e mediante collaborazioni libero professionali, ha iniziato ad esercitare la professione fatturando ad oggi l'importo complessivo di euro 3.752,00. La collaborazione al momento è prevista sino al mese di dicembre 2026.

Le principali spese sostenute dalla sig.ra Saletta risultano essere le seguenti: il rimborso di un prestito personale richiesto per aiutare il ricorrente ad avviare la procedura presso l'OCC, avente una rata mensile di euro 203,00 (scadenza 25/05/2030), il compenso del commercialista di euro 350,00, una polizza di circa 30,00 euro, l'assicurazione RC del veicolo di sua proprietà di circa euro 400,00 annuali, oltre a tasse e contributi ENPAP e INPS.

La sig.ra Saletta, a fronte del percorso di studi che sta intraprendendo del costo annuo di euro 1.600,00 per l'anno scolastico 2025/2026 e di euro 5.200,00 per l'anno scolastico successivo, deve frequentare delle sedute di psicoterapia individuale che hanno un costo di circa euro 180,00 ciascuna. A tutto ciò si aggiungano i costi di trasporto per le lezioni presso la sede di Milano e quelli che potranno esserci in occasione dell'esame finale.

Il ricorrente, anche alla luce di quanto appena riportato, conferma di fatto l'importo complessivo delle spese mensili per il mantenimento del nucleo familiare di euro 2.400,00 circa di cui al prospetto già riportato nella relazione del Gestore.

**3. In merito ai criteri in concreto applicati per le spese della procedura, tenuto conto dell'importo piuttosto elevato di quelle prededucibili**

Il preventivo di costo predisposto dall'OCC Segretariato Sociale di Valenza e sottoscritto dal debitore determina i compensi all'Organismo sulla base dei parametri di cui agli articoli 16 e 17 del DM 202/2014.

Più precisamente nel preventivo si riportano i seguenti parametri utilizzati per il calcolo:

- attivo presunto di euro 15.000,00
- passivo presunto di euro 115.303,63
- rimborso forfettario del 15%
- IVA ai sensi di legge

La scrivente ritiene che, se da un lato è vero che l'OCC nel determinare il preventivo di costo non abbia tenuto in debita considerazione la limitazione prevista per i compensi inferiori a euro 20.000,00 sovrastimando quindi il proprio compenso, dall'altro però, ricalcolando il compenso sugli importi dell'attivo e passivo effettivamente risultanti dalla relazione (attivo di euro 36.000,00 e passivo di euro 100.000,00), si ottiene comunque un compenso medio, comprensivo di rimborso forfettario 15% e IVA ai sensi di legge, pari a euro 6.252,09 (*All. 2*). Conseguentemente, il compenso preventivato dall'OCC di euro 6.100,00 pur contenendo un errore di valutazione, è in linea con il compenso medio che si ottiene considerando i valori risultanti dalla relazione del Gestore.

**4. In merito alla precisazione delle tempistiche di esecuzione del piano, fatte salve eventuali modifiche migliorative del piano stesso, non risultando così evidente che lo stesso sia migliore rispetto all'alternativa liquidatoria**

Il ricorrente ha riferito di essere stato trasferito presso la sezione radiomobile dei carabinieri di Alessandria dal Comando Stazione Carabinieri di Capriata d'Orba (AL), riducendo quindi la distanza percorsa giornalmente per gli spostamenti casa-lavoro e i relativi costi di trasporto.

Quanto sopra, unitamente ad un piccolo aumento dello stipendio netto che quindi passerebbe da euro 1.900,00 circa a euro 2.000,00 circa, consentono al sig. Brandi di incrementare l'importo mensile messo a disposizione della procedura di circa euro 100,00 passando da euro 500,00 ad euro 600,00.

Ne consegue che l'importo complessivamente offerto ai creditori dal sovraindebitato risulta pari a euro 43.200,00 (euro 600,00 mensili per 72 rate).

Considerata la massa passiva come risultante dalla relazione del Gestore (che dovrà essere aggiornata in caso di omologa della procedura), nell'ipotesi di una liquidazione controllata la somma presumibilmente destinata ai creditori sarebbe non superiore a euro 35.550,00 e consentirebbe la loro soddisfazione in questi termini:

- Creditori prededucibili 100%
- Creditori privilegiati 100%
- **Creditori chirografari 33% circa**

Con il Piano proposto dal ricorrente invece la soddisfazione dei creditori sarebbe la seguente:

- Creditori prededucibili 100%
- Creditori privilegiati 100%
- **Creditori chirografari 40% circa**

In definitiva, la proposta del sig. Brandi di mettere a disposizione la somma complessiva di euro 43.200,00 in 6 anni sembra essere per i creditori chirografari migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria. Invariata invece per gli altri creditori.

##### **5. In merito all'indicazione di eventuali procedure esecutive pendenti, stante l'istanza di sospensione proposta in via preliminare nel ricorso**

Si rimanda a quanto indicato nella memoria integrativa dell'Avv. Simona E. Oliviero.

Allegati:

- 1) Relazione del debitore
- 2) Ricalcolo del compenso dell'OCC

\* \* \*

Con osservanza

Novara, 24/11/2025

Il Professionista Gestore dell'Organismo di  
Composizione della Crisi  
Dott.ssa Vera Michieletti